



# Pro Natura Piemonte

Via Pastrengo 13 - 10128 Torino - Tel. 011/50.96.618 - Fax: 011/50.31.55

e-mail: torino@pro-natura.it

Internet: <http://torino.pro.natura.it>

Orario: lunedì - venerdì 15-19



Organizzazione Regionale  
della Federazione  
Nazionale Pro Natura

Associazione con personalità giuridica  
(Deliberazione Giunta Regionale  
del Piemonte N. 5-4179 del 25 marzo 1986)

Codice Fiscale: 80090160013

20 novembre 2013


Al Presidente del Consiglio Regionale  
del Piemonte

**Oggetto: Consultazione in merito al Disegno di legge n. 364: “Misure urgenti di semplificazione delle norme regionali sulle attività estrattive. Modifiche alle leggi regionali in materia di cave e torbiere”.**

Osservazioni di carattere generale	
Osservazioni al titolo	
Osservazioni all'articolo 1	<p><u>Integrare il comma 3. :</u> “Non è soggetta ad autorizzazione l'estrazione dal proprio fondo di materiale da utilizzare esclusivamente per la propria casa di abitazione o per opere agricole che insistano su propri fondi, <b>compreso l'esercizio dei diritti di uso civico di pietratico o similare a favore della popolazione utente.</b>”</p> <p><u>Precisare e integrare l'ultimo periodo del comma 4. :</u> “A fini statistici, il comune trasmette alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive la cubatura estraibile e la localizzazione di ogni interventi, <b>previa acquisizione della dichiarazione sostitutiva del soggetto di cui al precedente comma 2., al momento della presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori o al rilascio delle autorizzazioni in relazione agli eventuali vincoli di natura pubblicistica esistenti.</b>”</p> <p><u>Integrare il comma 11. lett. a) :</u> “Non rientrano nel campo di applicazione della presente legge: a) l'estrazione di materiali derivanti da interventi finalizzati a scopi diversi da quelli agricoli ed estrattivi, <b>compreso l'esercizio dei diritti di uso civico, purché oggetto di autonoma disciplina normativa o di regolamentazione locale; ... omissis</b>”</p>
Osservazioni all'articolo 2	<p><u>Modificare il comma 1.</u> reintroducendo il parere della Comunità Montana, ovvero l'Unione dei Comuni, ove istituita.</p> <p>“L'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 1, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 19 e 21, è delegato ai comuni, salvo quanto previsto dagli articoli 11 e 13, ... omissis ... di cui alla L.R. 30/1999, <b>sentita l'Unione dei Comuni, ove istituita, che esprime pareri ed indirizzi in materia atti a garantire soluzioni omogenee per tutto il suo territorio.</b>”</p>

Osservazioni all'articolo 3	<p><u>Al comma 4.</u> : “L’amministrazione competente, fatta salva la presenza di usi civici <b>per cui occorra acquisire un nuovo provvedimento autorizzativo</b>, accertata la congruità dei lavori eseguiti e valutata la documentazione presentata, <b>e sentita l’Unione dei Comuni, ove esistente</b>, procede in merito alla proroga di cui al comma 2, senza acquisire il parere della conferenza dei servizi ... <i>omissis</i>”</p>
Osservazioni all'articolo 4	<p>Nel merito della scelta di residuare l’esercizio autorizzativo alla Regione nei casi di attività estrattive in regime di concessione e di quelle poste in aree protette a gestione regionale e nelle relative aree contigue o in zone naturali di salvaguardia, ed alle cave finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche di cui alla L.R. 30/1999, <b>si precisa che, nei casi di concessione dei beni demaniali soggetti ad uso civico, di cui l’amministrazione comunale o frazionale è unico ente titolare dei diritti della comunità locale interessata, tale diversa attribuzione appare illegittima e incoerente alla luce della L.R. 2 dicembre 2009, n. 29 “Attribuzioni di funzioni amministrative e disciplina in materia di usi civici”</b>.</p> <p>Si valuti quindi, almeno per la specifica casistica di che trattasi, di mantenere in capo al Comune detta funzione, come meglio disciplinata dall’art. 6 comma 3 lettera a) della sopraccitata L.R.. Nel caso di concessioni o rinnovi per un periodo superiore a dieci anni, la Regione partecipa al provvedimento formulando un parere obbligatorio e vincolante, entro 45 giorni dal ricevimento della documentazione, decorso il quale il Comune procede indipendentemente dall’acquisizione del parere stesso.</p> <p>Si ricorda che, per la completa e funzionale operatività delle deleghe ai Comuni previste della L.R. 29/2009, <b>non è ancora approvato il regolamento attuativo della stessa che permetterebbe agli enti locali una gestione efficace dei procedimenti amministrativi in materia di usi civici, e conseguente certezza anche per il rilascio dell’autorizzazione all’attività estrattiva, senza ricorso alla Regione per provvedimenti in via residuale</b>.</p>
Osservazioni all'articolo 6	<p>Tenuto conto degli indirizzi normativi in materia di terre e rocce da scavo, <b>si valuti di favorirne il riutilizzo per la sistemazione nelle aree di cava, a fini di rimodellamento e recupero ambientale</b>. Tale possibilità può costituire una significativa risposta all’esigenza di recupero del materiale da parte degli imprenditori operanti nel territorio, evitando nel contempo il proliferare dei siti di stoccaggio e di deposito temporanei, con conseguenti effetti positivi per l’economia locale e l’ambiente.</p>
Osservazioni all'articolo 7	<p>Nel merito della scelta di agevolare la fruizione e la sostenibilità delle attività estrattive si segnala una generale riflessione su alcuni aspetti che vengono di seguito illustrati.</p> <p>In primis, si ritiene di dover <b>distinguere meglio tra la possibilità di intervenire in aree interne da quelle esterne al perimetro autorizzato di coltivazione</b>, non interessate e interferite da attività complementari ed annesse, o già dismesse dalla coltivazione.</p> <p>Per tale ragione lo studio previsto al comma 3 si ritiene che debba essere limitato ai casi di interventi previsti nel perimetro dell’attività estrattiva. Per gli altri casi, al di fuori del perimetro dell’attività estrattiva, si valuti comunque di sottoporre a provvedimento autorizzativo le modalità di attuazione e gestione anche mediante convenzione fra i soggetti interessati.</p> <p>Inoltre occorre <b>sviluppare la proposta in base alla distinzione tra il carattere di saltuarietà (degli eventi) da quello di permanenza</b></p>

	<p><u>(degli interventi)</u> delle attività legate alla fruizione turistica, ricreativa e culturale. Da entrambe le suddette distinzioni ne deriva infatti una diversa fattibilità e sostenibilità economica ed organizzativa nel rispetto delle specifiche norme di sicurezza (polizia mineraria, sicurezza dei lavoratori).</p> <p>Alla luce di quanto sopra appare evidente che <u>la prevista possibilità di scomputare gli oneri sostenuti debba riferirsi esclusivamente agli interventi a carattere permanente, non occasionale, preferibilmente nei casi in cui il sito di coltivazione sia avviato alla chiusura dell'attività estrattiva.</u></p> <p>Nel riaccordare le versioni dell'ultima frase del comma 2. e del comma 3. si propone di riformulare come segue:  “Gli oneri sostenuti per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma <b>possono essere scomputati</b> delle tariffe del diritto di escavazione agli importi dovuti agli enti locali <b>e alla Regione, mediante accordo specifico tra le parti.</b>”</p> <p>Per tale specifica possibilità di scomputo, si ritiene necessario <u>prevedere l'obbligo di costituire un'adeguata polizza fidejussoria a garanzia della completa attuazione dell'intervento proposto.</u></p> <p><i>Non ultimo si valuti di utilizzare la possibilità di concedere lo scomputo delle tariffe d'escavo per favorire l'adeguamento alle migliori tecniche disponibili negli interventi per il recupero ambientale, paesaggistico e fruitivo a fini agro-silvo-pastorali dei siti, incentivando la ricerca con casi studio e sperimentazioni pilota, al fine di ammortizzare i maggiori costi di progettazione e di lavorazione (es. nelle cave in versante tendere alla coltivazione a fronte unico in luogo dei fronti gradonati o a fette discendenti).</i></p>
Osservazioni all'articolo 8	<p><u>Al comma 7 integrare</u> come segue:  “Chiunque omette il pagamento delle tariffe del diritto di escavazione ... <i>omissis</i> ... , a seguito della autorizzazione o <b>concessione</b> rilasciata per la coltivazione di cave o torbiere ... <i>omissis</i> ...”.</p>
Osservazioni all'articolo 15	<p>I lavori iniziati entro i 5 anni di durata dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata vanno conclusi entro l'anno successivo alla scadenza del quinquennio. Con la legge di conversione del DL 91/2013 approvata definitivamente dalla Camera il 4 ottobre 2013 è stata abolita l'estensione della durata dell'autorizzazione fino a fine lavori (prevista dal DL 69/2013).</p>
Osservazioni all'articolo 16	<p><u>Al secondo comma,</u> stante l'introduzione della procedura semplificata di autorizzazione per i casi di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 1, si ritiene per analoga semplificazione amministrativa, di individuare nella <u>Provincia la competenza delle funzioni di polizia mineraria, in luogo della prevista Regione.</u></p>
Osservazioni all'articolo 17	<p><u>Si richiamano le considerazioni espresse nell'art. 4 precedente.</u></p>
Osservazioni all'articolo 18	<p>La ridefinizione in riduzione delle tariffe del diritto d'escavazione pare rappresentare una concessione gratuita a favore esclusivo degli operatori di settore, non motivata dall'introduzione di altri oneri o dalla sopravvenienza di specifici nuovi adempimenti amministrativi.</p> <p><u>Si valuti quindi attentamente di riconsiderare quanto proposto, mantenendo esclusivamente tale prevista riduzione a favore degli esercenti che effettuino gli interventi di infrastrutturazione turistica, mitigazione ambientale con innalzamento dei livelli occupazionali, soggetti a specifico protocollo di intesa tra la</u></p>

	<p><u>Regione, comuni e enti gestori dei parchi, ove interessati, ovvero tenuto conto di quanto segnalato nelle osservazioni all'art. 7.</u></p> <p><u>Al comma 2.,</u> ritornare alla precedente formulazione:  “Le tariffe del diritto di escavazione per le cave sono fissate secondo i seguenti parametri e sono aggiornate con deliberazione della Giunta regionale ogni due anni <b>sulla base dell'indice ISTAT: ... omissis ....</b>”</p> <p><u>Al comma 5.,</u> ritornare alla precedente formulazione:  “Gli introiti degli enti locali, derivanti dall'applicazione del presente articolo, sono prioritariamente finalizzati alla realizzazione di opere di recupero e riqualificazione ambientale. Il controllo in merito al pagamento delle tariffe è effettuato dalle amministrazioni comunali.”</p> <p><u>In merito al comma 8.,</u> si segnala che qualora i contributi legati all'utilizzo di proprietà comunali siano dovuti per effetto della sospensione dei diritti di uso civico, la tariffa del diritto di escavazione deve <u>“assommarsi a quanto già previsto nelle convenzioni in atto”</u> a profitto esclusivo della popolazione utente, qualunque sia il numero di essi, secondo quanto disposto dall'art. 26 della Legge n. 1766/1927, in quanto <u>“decadono i contributi previsti nei regolamenti comunali, che non siano legati all'utilizzo di proprietà dei comun”</u>, concludendo pertanto che tali proventi <u>“vengono a tutti gli effetti mantenuti e salvaguardati”</u>.  Non si deve infatti confondere la tariffa del diritto di escavazione (tassa regionale) con i proventi per il materiale cavato riferito a titolo di <u>“risarcimento materiale per il danno ambientale ai beni di uso civico”</u>, dovuto alla collettività locale (vedasi Circolare Regionale n. 20 PRE/PT del 1991), determinati con perizia di stima tra i canoni previsti per l'autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso dei terreni comunali soggetti ad uso civico.</p>
<p>Osservazioni sulla modalità procedurale dell'indizione della consultazione</p>	

Il Presidente  
(dott. Mario Cavargna)  
